



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria – Trani

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 28/03/2018

OGGETTO :
APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di marzo, nella sala delle adunanze consiliari, in seguito ad avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, dalle ore 19:30, in grado di prima convocazione, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della trattazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MORRA ROBERTO	P		14	MINERVA GIUSEPPE	P	
2	MARZULLO ANTONIO	P		15	MASSA GIOVANNI	P	
3	DI SIBIO ROSSANA	P		16	DI NUNNO ANTONELLA	P	
4	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P		17	IACOBONE SABINO	P	
5	LOVINO MASSIMO	P		18	VENTOLA FRANCESCO	P	
6	PRISCIANDARO ANTONELLA	P		19	PETRONI MARIA ANGELA	P	
7	FORTUNATO MARIA	P		20	MATARRESE GIOVANNI	P	
8	SANTARELLI COSTANZA	P		21	PATRUNO GIOVANNI	P	
9	CIGNARALE FRANCESCO	P		22	PRINCIGALLI VINCENZO LEONARDO	P	
10	LUONGO NICOLA		A	23	DI PALMA NICOLA		A
11	PANARELLI CRISTIAN	P		24	IMBRICI ANTONIO	P	
12	PIZZUTO ANTONIO	P		25	LANDOLFI NADIA	P	
13	PORRO MARIA ALTOMARE	P					

CONSIGLIERI PRESENTI N. 23 ASSENTI N. 2.

SONO PRESENTI GLI ASSESSORI: GERARDI ANNA ALTOMARE, DE MITRI MARCELLA, DELLI SANTI GENNARO, LOPS FRANCESCO, SANLUCA FRANCESCO, LENOCI SABINA ANNA
PRESIEDE LA SEDUTA IL Presidente del Consiglio: Antonio Marzullo
ASSISTE ALLA SEDUTA IL Segretario Generale: Dott. Gianluigi Caso

In prosecuzione di seduta **il Presidente del Consiglio** pone in discussione il punto n. 5 iscritto all'o.d.g. ad oggetto: “APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2018.” e dà lettura dell'emendamento proposto dal Consigliere Patruno, prot. n.11640 del 26.03.2018, che viene allegato al presente verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Il Presidente, inoltre, riassume l'esito dei pareri espressi sul predetto emendamento, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, di seguito riportati:

“parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n.267/2000 non favorevole, in quanto l'esenzione parziale della TARI per la tipologia richiesta non è contemplata nell'attuale art.27 del vigente regolamento IUC componente TARI, atteso che all'ordine del giorno non è prevista la modifica regolamentare. Canosa di Puglia, 27 marzo 2018” espresso dal Dirigente del Settore Finanze”;

“parere non favorevole” espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.03.2018;

“Visto di conformità: sfavorevole attesi i pareri non favorevoli già acquisiti” apposto dal Segretario Generale;

Il Consigliere Patruno (Canosa prima di tutto), avuta la parola, sottolinea di non aspettarsi che l'emendamento proposto dall'opposizione sia accolto, ma che rappresenti uno stimolo per affrontare la questione sollevata. Non condivide il parere espresso dal Dirigente del Settore Finanze in ordine alla necessaria modifica del Regolamento della IUC, non posta all'o.d.g.. Comunque, evidenzia che l'emendamento andava nella direzione di incrementare le esenzioni a favore delle categorie svantaggiate.

Il Consigliere Imbrici (Gruppo Misto), avuta la parola, afferma che dall'esame del provvedimento si evince un aggravio di spesa per le famiglie ed invita ad una riduzione dei costi.

Il Consigliere Ventola (Direzione Italia), avuta la parola, evidenzia che manca un'attività di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini in ordine alla raccolta differenziata e che manca coerenza nei rapporti fra questa Amministrazione e la Sangalli.

Il Sindaco, avuta la parola, chiarisce che quando si amministra si ragiona in maniera più consapevole. Anche se l'appalto con la Sangalli è viziato, un nuovo appalto, anche ponte, avrebbe comportato tempi molto lunghi. Si sta cercando di ovviare a situazioni di inefficienza ed, infatti, la Città è stata oggetto di un attento monitoraggio. La strategia perseguita dalla nuova Amministrazione Comunale è stata quella dell'ascolto, promuovendo un incontro mensile con la Sangalli. In vista del futuro contratto, ritiene che quindici anni siano effettivamente troppi; criticità di cui ha già fatto menzione in sede di Ambito. Piuttosto, conclude evidenziando la necessità che il nuovo appalto sia preceduto da un reale coinvolgimento della cittadinanza, auspicando che i Consiglieri designati quali membri dell'Aro svolgano un ruolo incisivo in quella sede.

Il Dirigente del Settore Finanze, dott. Di Biase, replica evidenziando che la fattispecie di esenzione prospettata nell'emendamento, richiedeva necessariamente una modifica del regolamento IUC secondo quanto previsto dallo stesso regolamento all'art.27, comma 1 e dall'art.1, comma 660 della L. n.147/2013, che ha sancito la potestà regolamentare in materia.

Il Presidente, quindi, pone in votazione in forma palese per appello nominale il suddetto emendamento, che non viene approvato, avendo la votazione riportato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 23

Consiglieri assenti: n. 2 (Luongo – Di Palma)

Voti favorevoli: n. 9

Voti contrari 14 (Morra – Di Sibio – Morra A. - Lovino – Prisciandaro – Fortunato – Santarelli – Cignarale – Marzullo - Panarelli – Pizzuto – Porro – Minerva – Massa)

Il Presidente, visto che nessun altro chiede di parlare, pone in votazione in forma palese per appello nominale la proposta in atti che viene approvata avendo la votazione riportato il seguente esito:

Consiglieri presenti: n. 23

Consiglieri assenti: n. 2 (Luongo – Di Palma)

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 9 (Di Nunno – Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno - Princigalli – Imbrici - Landolfi)

Quindi il Consiglio comunale approva la seguente deliberazione:

L'assessore alle Finanze – Tributi dott. Gennaro DELLI SANTI propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta di determinazione delle tariffe TARI anno 2018, a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Giuseppe Di Biase che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge 241/1990, così come previsto dalla Legge 190/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Considerato che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla Legge 147/2013 (commi da 641 a 688), così come confermata e parzialmente modificata dai commi 27 e 28 della legge 208/2015, stabilisce che la TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga locali od aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune, nella commisurazione delle tariffe, tiene conto dei criteri determinati e stabiliti dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato altresì che:

- gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la TARI, pertanto, deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'Imposta Unica Comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- l'art. 1, comma 683 Legge 147/2013 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle vigenti leggi in materia;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 08.09.2014, e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 03.02.2018, il quale all'articolo 12 comma 3, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 28.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani per l'anno 2018, redatto dal soggetto gestore ed approvato dall'ARO 2 Barletta – Andria – Trani, giusta deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni ARO 2 BT n. 1 del 21/02/2018 che individua in € 4.111.445,38 l'ammontare dei costi complessivi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti così ripartiti:

COSTI FISSI € 1.315.541,00 pari al 32,00% del totale

COSTI VARIABILI € 2.795.904,38 pari al 68 %;

Viste le “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653, dell’art. 1, della Legge n. 147 del 2013” pubblicate in data 8 febbraio u.s. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in merito alle quali si rimanda a quanto comunicato dall’ARO giusta nota pec del 20/02/2018 prot. 255;

Tenuto conto che ai fini della determinazione delle tariffe:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, applicando per le utenze domestiche i coefficienti tra i minimi e massimi, e a riguardo fissando al minimo quello relativo ai nuclei famigliari più numerosi (dai 5 componenti in su), mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti massimi a tutte le categorie ad eccezione delle cat. 4 – 22 – 27 per le quali sono stati applicati i minimi, e per la 24 un coefficiente medio ed uno ad – hoc sempre contenuto nell’intervallo stabilito dal metodo normalizzato;
- le tariffe sono state suddivise in “domestiche” e “non domestiche”, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;
- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare nella determinazione delle tariffe sono state prese in considerazione le minori entrate, per agevolazioni ricadenti in tariffa;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell’anno **2018**, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l’articolo 27 del Regolamento IUC – componente TARI, che demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle agevolazioni sociali di cui alla lettera a) e b) dello stesso articolo, ossia:

- a) agevolazioni per disagio economico sociale;
- b) agevolazioni per nuclei famigliari nei quali risiedono figli studenti o lavoratori fuori sede

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe Tari o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni;

Ritenuto, pertanto di stabilire per l’anno 2018, prevedendo a carico del redigendo bilancio comunale la somma complessiva di € 10.000,00, assegnando € 6.000,00 – per le agevolazioni previste dalla lettera a), e la somma di € 4.000,00 – per quelle di cui alla lett. b);

Preso atto, altresì, che sono attive agevolazioni il cui costo è posto a carico della tariffa TARI per € 4.000,00;

Visto che, i costi per l’anno 2018 sono pari ad € 4.111.445,38 di cui il 69,11% ricade sulle utenze domestiche e il 30,89% su quelle non domestiche;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) il quale nel prevedere che *"... Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 ..."*, al contempo dispone che *"... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147..."*;

Preso atto quindi che il blocco di cui sopra non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

Considerato che: il comma 688 dell'art. 1 della legge 147/2013 dispone che: *"Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. omissis E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno"*;

Ritenuto, pertanto, necessario stabilire le rate di versamento della TARI nel seguente modo:

prima rata **il 16 giugno 2018;**

seconda rata **16 settembre 2018;**

terza rata **16 novembre 2018;**

un'unica soluzione entro il 16 giugno 2018;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Interno 09 febbraio 2018 (G.U. n.38 del 15-2-2018) che ha ulteriormente differimento il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio **al 31 marzo 2018**.

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *“... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...”*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione

telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Finanze;

Dato atto del visto di conformità, ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000, del Segretario Generale;

A maggioranza di voti espressi in forma palese per appello nominale e, precisamente, con n. 14 voti favorevoli e n. 9 contrari (Di Nunno – Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno - Princigalli – Imbrici - Landolfi) (Risultano assenti i Consiglieri Luongo – Di Palma)

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1. Approvare** per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013 e del regolamento Comunale IUC, le tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere A) e B) quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Dare atto che** le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 1° gennaio 2018;
- 3. Stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della legge n.147/2013 che il versamento della TARI verrà effettuato nel seguente modo:
 - prima rata **16 giugno 2018;**
 - seconda rata **16 settembre 2018;**
 - terza rata **16 novembre 2018;**
 - un'unica soluzione entro il 16 giugno 2018;**
- 4. Quantificare** in €.4.111.445,38 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio;

5. **Precisare che** alle tariffe come sopra determinate e riassunte nei prospetti riportati in calce al presente provvedimento e contraddistinti con le lettere A) e B), dovrà essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n.504/1992, nella misura del 5%, giusta mail acquisita al protocollo dell'ente in data 06/02/2018 al n. 0005038, da parte del responsabile del servizio programmazione Economico Finanziario della Provincia Barletta – Andria – Trani che ha confermato la stessa aliquota TEFA così come deliberata per il decorso anno 2017;

- 6 **Stabilire**, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento IUC - componente TARI, l'autorizzazione di spesa iscritta nel redigendo bilancio di previsione 2018, pari a complessivi € 10.000,00 di cui € 6.000,00 come agevolazione riconosciuta nei confronti di soggetti passivi che si trovino nelle situazioni previste dall'art. 27 comma 2 lettera a) ed € 4.000,00 per coloro che si trovino nelle situazioni previste dalla lettera b) del medesimo Regolamento;

7. **Trasmettere, infine**, telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

TABELLE TARIFFE

Comune di CANOSA DI PUGLIA				
Allegato A) TARIFFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2018				
<i>Famiglie</i>	<i>Coefficiente attribuzione parte fissa</i>	<i>Coefficiente attribuzione parte variabile</i>	<i>Quota Fissa</i>	<i>Quota variabile per PERSONA</i>
	<i>Ka</i>	<i>Kb</i>	<i>Euro/mq</i>	<i>Euro/Persona</i>
Famiglie di 1 componente	0,81	1,00	0,529022	86,70
Famiglie di 2 componenti	0,94	1,80	0,613926	78,03
Famiglie di 3 componenti	1,02	2,08	0,666175	60,11
Famiglie di 4 componenti	1,09	2,60	0,711893	56,36
Famiglie di 5 componenti	1,10	2,90	0,718424	50,29
Famiglie di 6 o più componenti	1,06	3,40	0,692300	49,13
Locali non pertinentiali	0,81	0,60	0,529022	52,02

Allegato B) TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2018						
				<i>QUOTA FISSA</i>	<i>QUOTA VARIABILE</i>	<i>TARIFFA TOTALE</i>

	<i>Categoria</i>			<i>Euro/mq</i>	<i>Euro/mQ</i>	<i>Euro/m2</i>
		<i>Kc</i>	<i>Kd</i>	<i>QF</i>	<i>QV</i>	<i>QF+QV</i>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,63	5,50	1,200693	1,664518	2,865212
2	Cinematografi e teatri	0,47	4,12	0,895755	1,246876	2,142631
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,44	3,90	0,838580	1,180295	2,018874
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,63	5,53	1,200693	1,673598	2,874291
5	Stabilimenti balneari	0,35	3,10	0,667052	0,938183	1,605235
6	Esposizioni, autosaloni	0,57	5,04	1,086342	1,525304	2,611646
7	Alberghi con ristorante	1,41	12,45	2,687266	3,767864	6,455131
8	Alberghi senza ristorante	1,08	9,50	2,058332	2,875077	4,933409
9	Case di cura e riposo	1,09	9,62	2,077390	2,911394	4,988784
10	Ospedali	1,43	12,60	2,725383	3,813260	6,538644
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	10,30	2,229859	3,117189	5,347048
12	Banche ed istituti di credito	0,79	6,93	1,505631	2,097293	3,602925
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,13	9,90	2,153625	2,996133	5,149758
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,50	13,22	2,858794	4,000897	6,859691
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,91	8,00	1,734335	2,421118	4,155453
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,19	10,45	2,267976	3,162585	5,430561
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,50	13,21	2,858794	3,997871	6,856664
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,04	9,11	1,982097	2,757048	4,739145
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,38	12,10	2,630090	3,661940	6,292031
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,94	8,25	1,791511	2,496778	4,288288
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,92	8,11	1,753394	2,454408	4,207802
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	29,93	6,479933	9,058006	15,537939
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,33	55,70	12,064110	16,857032	28,921142
24	Bar, caffè, pasticceria	4,96	24,00	9,453078	7,263353	16,716431
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,44	21,50	4,650305	6,506754	11,157058
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,56	13,77	2,973146	4,167349	7,140494

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,42	38,93	8,42391363	11,781764	20,205676
28	Ipermercati di generi misti	1,65	14,53	3,144673	4,397355	7,542028
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,35	29,50	6,384640	8,927871	15,312511
30	Discoteche, night club	0,77	6,80	1,467514	2,057950	3,525464

Con successiva e separata votazione in forma palese per alzata di mano, su proposta del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale con n. 14 voti favorevoli e n. 9 contrari (Di Nunno – Iacobone – Ventola – Petroni – Matarrese – Patruno - Princigalli – Imbrici - Landolfi) (Risultano assenti i Consiglieri Luongo – Di Palma) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Gianluigi Caso

Il Presidente del Consiglio

Antonio Marzullo